

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1. - E' costituita con sede in via Piave 8 l'Associazione di promozione sociale denominata 26 X 1 ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione 26 X 1 potrà variare la sua sede legale senza dover modificare il presente statuto.

Art. 2. - L'Associazione 26 X 1, più avanti chiamata per brevità Associazione, rispetta nelle sue espressioni i valori costituzionali e democratici di laicità, antifascismo e tolleranza. Ogni Socio, a qualsiasi livello, è quindi tenuto al rispetto di questi valori per poterne fare parte. L'Associazione è contraria a qualsiasi tipo di discriminazione, sia essa di carattere razziale, religioso, sessuale, fisico o di qualsiasi altra natura.

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. Gli utili derivanti dalle iniziative o dall'insieme delle strutture a disposizione vengono utilizzati per far fronte alle spese di organizzazione e mantenimento delle iniziative e dei servizi stessi.

Qualsiasi utile ulteriore verrà re-investito nelle strutture dell'Associazione per un miglioramento qualitativo delle iniziative e dei servizi proposti.

L'Associazione è apartitica e non si fa portavoce di alcun partito politico o altro gruppo organizzato. Partiti politici, Enti, gruppi organizzati e altre associazioni possono interagire con l'Associazione tramite il Consiglio Direttivo, proponendo iniziative soddisfacenti gli scopi dell'Associazione.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 3. - L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere iniziative socio-culturali destinate primariamente ai giovani del territorio;
- favorire tra gli individui l'aggregazione e l'integrazione;
- favorire le integrazioni sociali delle persone diversamente abili;
- tutelare le pari opportunità e valorizzare le diversità;
- stimolare forme di multiculturalismo e identità individuale;
- incentivare la creatività e la cultura musicale, cinematografica, pittorica, fotografica ed artistica in genere;
- favorire l'arricchimento umano e culturale dell'individuo, quindi della società, oltre al suo diretto e autonomo coinvolgimento ed impegno nell'organizzazione delle iniziative promosse;
- porsi come punto di riferimento culturale giovanile in maniera stabile e duratura nel territorio;
- favorire l'attenzione quotidiana all'ambiente, al risparmio energetico, al consumo critico e consapevole, a uno stile di vita sostenibile e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- valorizzare il contesto locale, sotto ogni suo aspetto;
- tutelare, riscoprire e valorizzare le tradizioni autoctone in ambito agricolo, artigianale, enogastronomico, artistico/culturale e linguistico;
- incentivare l'alfabetizzazione dei nuovi linguaggi, media e metodi di comunicazione e tecnologie ed educare ad un loro uso consapevole.

Art. 4. - L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- attività culturali: concerti, proiezioni, esposizioni, spettacoli teatrali, mostre, presentazioni, rassegne, festival;
- conferenze, incontri pubblici, dibattiti;
- promozione di attività ludiche e sportive volte al benessere psico-fisico dell'individuo;
- attività di sensibilizzazione verso uno sviluppo comunitario ecologico e sostenibile, mediante utilizzo di prodotti commercialmente equi, solidali e locali;
- attività di sostegno logistico a Gruppi di Acquisto Solidale;
- avviamento/gestione di orti sociali;
- installazione di una rete wireless a banda larga fruibile gratuitamente dagli associati;
- promozione di attività di auto-produzione, recupero, formazione, educazione.

Art. 5. - Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività imprenditoriali, commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

SOCI

Art. 6. - L'Associazione è offerta, senza distinzioni di età, a tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle finalità e ne condividono lo spirito e gli ideali. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Art. 7. - I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- fondatori
- volontari
- onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il suo raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Art. 8. - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Aspiranti soci di età inferiore ai 14 anni presenteranno la domanda tramite il genitore che esercita la patria potestà.

Art. 9. - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 10. - La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Probiviri.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 11. - I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri senza discriminazione alcuna. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 12. - Possono altresì aderire all'Associazione non in qualità di socio ma in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 13. - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei probiviri;

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14. – L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o e-mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 7 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 15. - L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo una delega. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Eventuali astensioni non varranno come voto contrario.

Art. 16. - Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la sua responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il rendiconto economico preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. - L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19. – Il Consiglio direttivo è composto da 9 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20.– Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Tesoriere. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale, o via e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine.

Art. 21. - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il rendiconto preventivo;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10;

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

IL PRESIDENTE

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente ha facoltà di concedere deleghe di voto, per motivi eccezionali, a membri del Consiglio Direttivo.

IL TESORIERE

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28. Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Tesoriere.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 10.

ESERCIZIO SOCIALE, PATRIMONIO, RENDICONTO

Art. 29. – L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e

finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il rendiconto preventivo per l'anno in corso.

Art. 30. – Il patrimonio economico e sociale dell'associazione è costituito da:

- beni, mobili e immobili
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi di simpatizzanti
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altro tipo di entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili: in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 32. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

NORMA FINALE

Art. 33. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Busto Arsizio, 26 Ottobre 2008

FIRMA (DI TUTTI I SOCI fondatori),